



COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Provincia di Brindisi

Area 1 Servizio Finanziario

Al Segretario Generale – dott. Cosimo Passiatore

Al Sindaco – avv. Pasquale Rizzo

All'assessore al Bilancio – dott.ssa Giuliana Giannone

Alla Giunta Comunale

All'Organo di Revisione contabile – dott. Cosimo Varvaglione

SEDE

Oggetto: relazione e proposta di misure organizzative finalizzate ad eliminare i ritardi di pagamento delle fatture commerciali.

INQUADRAMENTO NORMATIVO¹

Il tema dei ritardi dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni richiama un problema annoso, che ha condotto a numerosi interventi del legislatore nel tentativo di porvi rimedio. È noto che la direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Direttiva 2000/35/UE, successivamente sostituita dalla Direttiva 2011/7/UE) prevede che le amministrazioni pubbliche paghino i loro debiti commerciali (tra i quali rientrano anche le obbligazioni contratte con liberi professionisti) entro trenta (o, nei casi previsti, sessanta) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Tale direttiva è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, successivamente modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, i cui artt. 3 e 6 stabiliscono che, in caso di violazione dei termini di pagamento, la pubblica amministrazione è obbligata a 6 corrispondere interessi moratori (legali o convenzionali), a rimborsare le spese sostenute dall'operatore economico per il recupero del corrispettivo e a risarcire il danno con importo forfettario (salva la prova di danno maggiore).

Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 231/2002, gli "interessi legali di mora" integrano interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al "tasso di riferimento" (quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali e attualmente – comunicato MEF del 4 febbraio 2021 – pari a zero) maggiorato di otto punti percentuali. Il legislatore è intervenuto nel tempo con una serie organica e strutturale di misure finalizzate al rispetto dei tempi di pagamento e ad evitare il riformarsi di uno stock di debito scaduto e non pagato.

In primo luogo, il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (conv. con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64), prendendo atto della situazione patologica delle gestioni territoriali (che troppe volte non si erano curate di

¹ Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Molise - Deliberazione n. 14/2021/VSG

allineare le possibilità di spesa alle risorse realmente disponibili), ha introdotto l'istituto della "anticipazione di liquidità" con la finalità di consentire alle amministrazioni pagamenti per spese già effettuate, con conseguente consegna di beni e servizi da parte dei fornitori, ma in assenza di corresponsione del prezzo pattuito perché le coperture formalmente previste nei bilanci degli enti non avevano trovato effettiva realizzazione sul piano della liquidità disponibile. La norma prevede la restituzione di capitale ed interessi mediante un piano di ammortamento che può arrivare fino a 30 anni.

D'altro canto, è stato creato un sistema di monitoraggio accentrato dei pagamenti delle fatture da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso la Piattaforma elettronica per i crediti commerciali (PCC) e, contemporaneamente, si è puntato sulla responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni in materia di ritardi dei pagamenti, introducendo l'obbligo in capo alle stesse di attestare formalmente i tempi di pagamento dei debiti commerciali e di pubblicare a cadenza trimestrale ed annuale un apposito indicatore di tempestività dei pagamenti. L'art. 7-bis del decreto-legge n. 35/2013 (introdotto dall'articolo 27 del D.L. n. 66/2014), nel prevedere che, nel caso di fatture elettroniche, i dati di tali fatture "comprensivi delle informazioni di invio e ricezione" sono acquisiti automaticamente dalla PCC, ha introdotto due obblighi, la cui violazione è pesantemente sanzionata: comunicare, entro il 15 di ciascun mese, tramite la PCC i dati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili, per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine europeo di pagamento (comma 4) e l'obbligo di immettere nella PCC, contestualmente al pagamento, i dati relativi all'ordinazione stessa (comma 5). La norma richiamata prevede anche un apparato sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione indicati, che si sostanzia nella responsabilità dirigenziale e disciplinare del dirigente responsabile ai sensi degli artt. 21 e 55 del D.Lgs. n. 165/2001, ed implica la rilevanza del comportamento omissivo ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del medesimo dirigente. A vigilare sulla corretta attuazione di tali obblighi procedurali è chiamato l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. L'articolo 41 del D.L. n. 66/2014 ha, inoltre, introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto – sottoscritto dal Sindaco e dal responsabile del servizio finanziario – attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini "europei" nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013. La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, la relazione debba anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. Anche su tale adempimento è chiamato a vigilare l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. L'articolo 33 del D.Lgs. n. 33/2013 ha, infine, introdotto vari obblighi di pubblicazione nella sezione del sito istituzionale denominata "amministrazione trasparente" relativi ai pagamenti dei debiti commerciali; il contenuto di tali obblighi è stato chiarito dal par. 7.2 della deliberazione ANAC n. 1310/2016 e dall'allegata griglia riepilogativa.

Il legislatore, in pratica, ritiene che la trasparenza costituisca uno strumento utile alla emersione e alla riduzione del fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Gli obblighi di pubblicazione riguardano: 1) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, da calcolare e pubblicare a cadenza trimestrale ed annuale (entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun periodo); per la determinazione di tale indicatore si fa riferimento agli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 22 settembre 2014, che ne prevede il calcolo come tempo medio dei pagamenti delle transazioni commerciali rispetto al termine di 30 giorni; 2) l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e del numero delle imprese creditrici, da pubblicare a cadenza annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le modalità di calcolo dell'indicatore e di pubblicazione dello stesso sono disciplinate dal D.P.C.M. 22 settembre 2014, che prevede l'elaborazione – da parte di ciascuna amministrazione – di un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. Detto D.P.C.M. ha chiarito infatti che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato "come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento". Ai fini del calcolo di tale indicatore si rilevano tutti i

giorni, compresi i festivi. Sono esclusi soltanto i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di sospensione per contestazioni, contenzioso o inesigibilità (. La Circolare MEF-RGS n. 22 del 2015 ha precisato, inoltre, che “devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione della fattura”. Nel calcolo entra dunque in gioco anche il valore delle fatture, così che ogni fattura pesa sull’indicatore in misura proporzionale al proprio importo. Tali criteri, in particolare, prevedono una ponderazione che tiene conto dell’ammontare delle singole fatture oltre che dei giorni trascorsi tra data di scadenza e data di pagamento, in modo che incida maggiormente la tempistica relativa ai pagamenti di ammontare rilevante. Ne consegue che il valore positivo dell’indice evidenzia un ritardo medio sui tempi di pagamento; il valore pari a zero indica il sostanziale rispetto delle scadenze; il valore negativo indica una media ponderata di pagamenti inferiore rispetto alla scadenza delle fatture oggetto di rilevazione.

Su tale assetto si è innestata la legge n. 145, del 30 dicembre 2018 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021”). In primo luogo, i commi 1015, 1016 e 1017 dell’articolo 1 della legge riconoscevano agli enti locali rispettosi degli obblighi sostanziali e formali vigenti in materia di tempestività dei pagamenti la facoltà di variare il bilancio di previsione 2019-2021 stanziando un valore pari all’80% dell’accantonamento relativo al FCDE, in luogo dell’85% previsto dall’art. 1, comma 882 della legge n. 205/2017, così liberando maggiori risorse verso la parte corrente del bilancio. Le condizioni previste per poter fruire di tale agevolazione consistevano nel fatto che l’indice annuale di tempestività dei pagamenti riferito all’anno 2018 doveva essere rispettoso dei termini previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, che le fatture ricevute e scadute nell’esercizio 2018 dovevano essere state pagate per un importo complessivo superiore al 75% del totale delle stesse e che lo stock di debito commerciale residuo, rilevato al 31 dicembre 2018, doveva essere inferiore di almeno il 10% rispetto a quello del 2017 o costituito esclusivamente da debiti oggetto di contenzioso o contestazione o nullo. La norma inoltre stabiliva che la facoltà di ridurre l’accantonamento al FCDE poteva essere esercitata anche dagli enti che, pur non soddisfacendo i criteri di cui alle superiori lett. a) e b), rispettassero le seguenti condizioni: a) l’indice di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019, doveva risultare rispettoso dei termini di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 231/2002 e le fatture ricevute nel semestre gennaio-giugno 2019 dovevano essere state pagate per un importo di almeno il 75% del totale delle stesse; b) lo stock di debito commerciale residuo al 30 giugno 2019 doveva essere ridotto del 5% rispetto a quello calcolato al 31.12.2018, oppure doveva essere costituito da debiti oggetto di contenzioso o contestazione, ovvero essere nullo. Tuttavia, era chiarito che tale facoltà di riduzione dell’accantonamento al FCDE non poteva applicarsi agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non avevano assolto agli obblighi di pubblicazione, entro i termini di legge, degli indicatori concernenti i tempi di pagamento e l’ammontare del debito commerciale residuo e che, con riferimento ai mesi precedenti l’avvio di SIOPE+, non avevano trasmesso alla PCC le comunicazioni relative al pagamento delle fatture. Ne consegue che il comma 1017 della legge di bilancio per il 2019 introduceva una vera e propria “sanzione” per la violazione da parte degli enti territoriali degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 33 del D.Lgs n. 33/2013 nonché per la violazione degli obblighi di comunicazione alla PCC previsti dall’art. 7-bis del D.L. n. 35/2013 e s.m. e i.

La legge ha inoltre previsto (commi 859 e segg.), a decorrere dal 2020 (in realtà, in seguito a proroga introdotta dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, gli adempimenti dovranno essere osservati a decorrere dal 2021), misure più restrittive a garanzia dell’effettività dei pagamenti nei termini europei, con norme che il comma 858 qualifica come “principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica” ai sensi degli artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione. In pratica il legislatore, consapevole della grave criticità connessa ai ritardi nei pagamenti dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni, stabilisce (comma 861) che i tempi di pagamento e ritardo sono elaborati mediante la PCC, “tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare”. Nel dettaglio, riguardo alle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, si è infatti precisato che l’“indicatore di ritardo annuale dei pagamenti” è “calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente” (art. 1, comma 859, lettera b) e che “i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare” (art. 1, comma 861). Appare evidente che l’indicatore di ritardo annuale dei

pagamenti, così come avviene per l'indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture e si riferisce alle sole fatture pagate come debito commerciale, ma che si differenzia da quest'ultimo per quanto attiene al perimetro delle fatture da considerare. In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti misura esclusivamente la tempestività delle transazioni pagate nel periodo, indipendentemente da quando siano state ricevute le richieste di pagamento. Viceversa, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, che ha l'obiettivo di esprimere la capacità dell'amministrazione di pagare le fatture scadute nell'anno, non prende in considerazione le fatture scadute negli anni precedenti e pagate nell'anno, ma considera le fatture scadute nell'anno e non pagate.

L'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nella sua attuale formulazione prevede che dal 2021, elaborato l'indicatore di tempestività dei pagamenti riferito all'esercizio precedente, gli enti che non rispettano i termini di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002 (calcolato come termine medio complessivo per tutte le transazioni commerciali), entro il 28 febbraio debbano procedere, con delibera di giunta, a stanziare nel proprio bilancio un accantonamento, tra i fondi della missione 20, denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, per un importo determinato in misura percentuale degli stanziamenti del bilancio corrente per la spesa di acquisto di beni e servizi, via via crescente in base alla maggiore consistenza dell'entità del ritardo rispetto al termine europeo di pagamento; tale obbligo riguarda anche gli enti che non dimostrino la riduzione dello stock di debito. Detto accantonamento dovrà essere adeguato nel corso dell'esercizio finanziario laddove risultino variare le previsioni di spesa per acquisto di beni e servizi; al fine di determinare l'importo dell'accantonamento non si tiene conto degli stanziamenti di spesa finanziati da entrate con specifico vincolo di destinazione (comma 863). Per evitare di accantonare ulteriori risorse di parte corrente gli enti territoriali debbono, pertanto, non solo rispettare i tempi di pagamento, ma anche ridurre di almeno il 10% annuo lo stock di debito commerciale: il rispetto dei tempi di pagamento in assenza della riduzione dell'ammontare complessivo del debito residuo comporta l'obbligo di accantonamento nella misura massima del 5% (cfr. comma 859). Le medesime misure previste per gli enti non in regola con gli obblighi di tempestività di pagamento e di riduzione del debito (creazione di un fondo di garanzia di debiti commerciali di ammontare pari al 5% dello stanziamento di bilancio per acquisti di beni e servizi), dal 2021 si applicheranno anche agli enti territoriali che "non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'In estrema sintesi, dunque, il nuovo sistema introdotto dal legislatore per superare definitivamente il problema dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni si basa sia sulla concessione di nuove anticipazioni di liquidità per pagare i debiti scaduti (da ultimo, al 31 dicembre 2019) che su un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti, di importo crescente in base alla gravità della violazione, applicabile a chi non rispetta gli obblighi di riduzione dell'ammontare del debito complessivo scaduto rispetto all'esercizio precedente, i termini europei di pagamento, gli obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" (cfr. griglia allegata alla deliberazione ANAC n. 1310/2016) dell'ammontare complessivo del debito scaduto e dell'elenco dei creditori, nonché a chi non rispetta gli obblighi di trasmissione alla PCC dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati e le informazioni di cui all'articolo 7-bis, commi 4 e 5, del D.L. n. 35/2013, nei limiti in cui sono ancora esigibili dopo l'entrata in vigore del Siope+. Per rendere effettivo e tracciabile il nuovo sistema, la legge prevede, infatti, che a decorrere dal 2020 tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istat comunichino entro il 31 gennaio di ogni anno l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente tramite la piattaforma PCC; per l'anno 2019 tale comunicazione doveva essere effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Tuttavia, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 867, della legge 145/2018 tale obbligo sussiste esclusivamente fino alla chiusura dell'esercizio finanziario nel corso del quale l'ente adotta lo standard Ordinativo Informatico di cui all'art. 14, comma 8-bis della legge 196/2009 e s.m. e i. (quindi, per gli enti locali, solo per il 2019 con riguardo ai debiti residui al 31.12.2018, perché nel corso dell'esercizio 2018 tutti gli enti locali sono transitati al Siope+). I commi 869 e 870 dell'articolo 1 della legge 145/2018 (come modificati dal D.L. 183/2020, conv. dalla L. 21/2021) prevedono, inoltre, che: a) a decorrere dal 1 gennaio 2021 sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri devono essere pubblicati ed aggiornati, per ciascuna pubblica amministrazione: con cadenza

trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, desunti dalla PCC; con cadenza trimestrale, i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro 14, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica; b) a decorrere dall'anno 2019, per ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Infine, il complesso disegno normativo si chiude con due previsioni afferenti ai controlli, contenute nei commi 872 e 871 dell'articolo 1 della legge 145/2018: il primo demanda all'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile la verifica della corretta attuazione di tutte le misure introdotte e qui analizzate; il secondo dispone che le informazioni pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente alle fatture scadute e non pagate da più di 12 mesi costituiscono "indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche" da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del MEF. avvenuto pagamento delle fatture" (comma 868).

SITUAZIONE RELATIVA AL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

Come documentato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 27/02/2020 e nella Nota integrativa al Bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/05/2021, per il Comune di San Pietro Vernotico l'applicazione delle vigenti disposizioni normative ha determinato le risultanze di seguito riportate.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

La legge di bilancio per il 2020, all'art. 1 comma 854, rinvia al 2021 la decorrenza dell'obbligo di accantonare tale fondo, consentendo agli enti più tempo per riallinearsi con i tempi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 per il pagamento dei debiti commerciali. Non saranno dunque sanzionati gli eventuali sforamenti del 2019.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Si richiama la verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario, sotto riportata:

I^ condizione: riduzione del debito commerciale	
<i>Bisogna verificare che il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2020), è inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (2020);</i>	
<i>Totale delle fatture ricevute nell'esercizio precedente (2020);</i>	€ 4.589.713,14
<i>Percentuale</i>	5%
<i>5% su totale delle fatture ricevute nell'esercizio precedente (2020)</i>	€ 229.485,66
<i>Stock debito commerciale residuo, scaduto e non pagato risultante alla fine dell'esercizio precedente (per il 2021 considera il 31/12/2020): elaborati da PCC in data: 16/03/2021</i>	€ 181.660,11
<i>L'Ente ha uno stock del debito commerciale inferiore al 5% delle fatture ricevute nello stesso anno? (Se SI non bisogna scrivere in bilancio il FGDC, se NO procedi con la successiva verifica)</i>	SI
II^ condizione: ritardo nei pagamenti	
Tempi medi ponderati di pagamento e ritardo elaborati da PCC in data: 16/03/2021	
<u>Art 1, comma 859, lettera b), L. 145/2018</u> : ritardi registrati nell'esercizio precedente nei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 (art. 33 D.Lgs. n. 33/2013, art. 9 DPCM 22/09/2014 e art. 41, comma 1, DL n. 66/2014);	
<i>Indicatore annuale dei pagamenti (per il 2021 considera l'anno 2020)</i>	41 giorni
<i>Tempo medio ponderato di ritardo</i>	8 giorni

L'Ente è in regola con l'indicatore annuale dei pagamenti per non iscrivere in bilancio il FGDC?	NO
III^ condizione: comunicazione annuale dello stock dei debiti commerciali a PCC	
<i>Art. 1, comma 867, della legge n. 145/2018 (obbligo di comunicare lo stock dei debiti commerciali): a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno anche gli enti locali comunicano, mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (PCC), l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019, NB: anche per il 2019 la scadenza è stata anticipata entro il 31 gennaio.</i>	
Data comunicazione, tramite piattaforma PCC, dello stock dei debiti commerciali	
L'Ente ha comunicato entro i termini previsti dalla legge lo stock dei debiti commerciali, mediante piattaforma PCC, per non iscrivere in bilancio il FGDC?	SI

IV^ condizione: comunicazione pagamenti delle fatture sulla PCC	
<i>Art. 1, comma 868, L. 145/2018: L'Ente ha trasmesso alla PCC le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture, per non iscrivere in bilancio il FGDC?</i>	SI

V^ condizione: pubblicazione ammontare debiti	
<i>Art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013: gli enti locali hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione Amministrazione trasparente, sia con cadenza trimestrale che con cadenza annuale, l'indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.</i>	
L'Ente ha pubblicato sul proprio sito internet - sezione Amministrazione trasparente - gli indicatori dei tempi medi di pagamento, sia trimestrali che annuali, e l'ammontare complessivo del debito commerciale residuo per non iscrivere in bilancio il FGDC?	SI

Dall'analisi dei parametri di cui alla tabella soprastante, si rileva che per il Comune di San Pietro Vernotico sussista l'obbligo di accantonare il fondo a garanzia dei debiti commerciali.

L'accantonamento obbligatorio è pari ad **€ 33.329,49** pari al 1% dello stanziamento in bilancio della spesa per acquisto di beni e servizi, esclusi gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, come sotto determinato:

CALCOLO DEL FONDO DI GARANZIA PER DEBITI COMMERCIALI (FGDC)	
Spesa per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 3 del titolo I) dell'anno in corso (quindi per il 2021 considera l'anno 2020):	5.521.077,71
Spesa finanziata da risorse con specifico vincolo di destinazione (rifiuti – entrate TARI stanziamento 2020)	- 2.188.128,57

Ammontare spesa per acquisto di beni e servizi dell'anno in corso su cui calcolare il FGDC:	3.332.949,14
Percentuale per calcolo FGDC	1%
FGDC da iscrivere in bilancio di previsione 2021	33.329,49

Si dà atto che tale accantonamento verrà adeguato ad ogni variazione della suddetta spesa per acquisto di beni e servizi.

Come risulta sopra documentato, l'indice di ritardo di pagamento al 31/12/2020 risultante sulla PCC è pari a 8 gg. e risulta superiore a quello rilevabile del software di contabilità (2,5 gg.). Tale incongruenza è determinata dalla circostanza che molte fatture risultanti sulla PCC non sono stante invece trasmesse al Servizio Finanziario da parte dei Responsabili della gestione ai fini della liquidazione e contabilizzazione.

Per quanto di competenza del Servizio Finanziario si ritiene essenziale l'adozione di misure organizzative finalizzate a ridurre i tempi di ritardo di pagamento assegnando apposito obiettivo strategico di performance organizzative ai Responsabili di Area e a tutti i dipendenti dell'Ente, consistente:

- In apposita ricognizione delle fatture giacenti sulle scrivanie virtuali dei Responsabili di Area, provvedendo alla verifica sulle scrivanie virtuali anche dei Responsabili di Area non più in servizio presso l'Ente da effettuarsi da parte dell'Attuale Responsabile di Area competente; tale attività dovrà essere completata entro il 30/06/2021 e documentata mediante la trasmissione di apposita relazione ricognitiva con contestuale adozione dei provvedimenti di liquidazione da inviare, unitamente alla fattura di riferimento al servizio finanziario
- il puntuale rispetto dei termini di pagamento delle fatture commerciali.
- Relazione ricognitiva annuale dei risultati raggiunti da documentare entro il 10/12/2021.

Distinti Saluti

San Pietro Vernotico, 08/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Fabiola SIMONE

Firmato digitalmente da

FABIOLA SIMONE

CN = SIMONE FABIOLA
O = COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
SerialNumber = TINIT-SMNFB67B531119U
C = IT